

N. 03122/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01994/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1994 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Monti Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. prof. Salvatore Raimondi e dall'avv. Ornella Sarcuto, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Palermo, via Gaetano Abela, n. 10;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, per determinazione dirigenziale n. 656 del 17 dicembre 2009 e procura in calce alla copia notificata del ricorso, dall'avv. Anna Maria Impinna, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale comunale in piazza Marina, n. 39;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- della nota del Comune di Palermo, settore urbanistica ed edilizia, servizio concessioni ed autorizzazioni, prot. n. 57925P del 31 luglio 2009, con la quale si dispone l'annullamento della concessione edilizia tacitamente assentita in relazione ad un fabbricato sito in Palermo via Messina Marine, n. 365;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento prot. n. 326178 del 18.4.2013, con il quale si ingiunge la demolizione del predetto fabbricato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Palermo;

Visto il ricorso per motivi aggiunti;

Vista la memoria della ricorrente;

Vista l'ordinanza n. 58 del 6 settembre 2013;

Vista la memoria del Comune;

Vista la memoria della ricorrente;

Viste le ordinanze collegiali istruttorie n. 1510 del 10 giugno 2014, n. 3222 del 10 dicembre 2014 e n. 1392 del 10 giugno 2015;

Vista la memoria del Comune;

Vista la memoria della ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica dell'11 novembre 2015 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.

FATTO

Con ricorso, notificato il 13/16 novembre 2009 e depositato il giorno 23 successivo, la ditta "Giuseppe Monti Costruzioni" s.r.l., proprietaria di

un immobile sito a Palermo, via Messina Marine, n. 365, ricadente all'interno della ZTO "B2" "Netto storico", esponeva che, con ordinanza n. 12 dell'11 gennaio 2006, il Comune le aveva ordinato di eseguire tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza dello stabile (facente un tempo parte della Vetreria Caruso).

L'ordinanza era stata adottata in quanto, con nota prot. n. 132 del 5 gennaio 2006, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco aveva rappresentato che lo stato di degrado dell'immobile era tale da rendere necessaria l'immediata demolizione e messa in sicurezza dell'intera area.

Con istanza prot. n. 395103 dell'8 agosto 2006, aveva, pertanto, chiesto il rilascio di una concessione edilizia finalizzata alla demolizione e ricostruzione dell'edificio e, con istanza prot. n. 14402 del 16 agosto 2009, aveva chiesto alla Soprintendenza il rilascio del relativo nulla osta.

Malgrado la formazione del silenzio assenso, la Soprintendenza aveva rigettato l'istanza con la con nota prot. n. 1772/P del 21 febbraio 2007, che era stata, però, annullata dalla I sezione di questo TAR con la sentenza n. 1974 del 20 agosto 2007.

Anche sull'istanza di concessione edilizia si era formato il silenzio assenso, ma il Comune, con nota prot. n. 460667 dell'11 luglio 2007, aveva comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rigetto della stessa.

Essendo frattanto intervenuta la citata sentenza, con nota del 30 gennaio 2008, aveva chiesto al Comune il riesame della richiesta di concessione edilizia anche in considerazione dell'annullamento del diniego di nulla osta.

Non aveva, però, ottenuto alcun riscontro, cosicché, con nota del 18 luglio 2008, aveva comunicato l'inizio dei lavori.

Quando erano già state affrontate spese per complessivi € 446.400,00, il

Comune, con nota prot. n. 57925P del 31 luglio 2009, aveva annullato la concessione edilizia tacitamente assentita.

Tale provvedimento era stato motivato con riferimento alla circostanza che per l'immobile, ricadente all'interno della ZTO qualificata come "Netto storico" con tipologia "edilizia non residenziale", era prevista la totale demolizione e ricostruzione con la variazione delle caratteristiche strutturali e architettoniche, nonché l'aumento del numero dei piani (dai tre originari ai cinque di progetto, comprensivo di un piano scantinato originariamente non esistente).

Il Comune aveva, altresì, fatto riferimento al contrasto con le seguenti norme:

- art. 20 delle NTA del PRG relativo agli edifici classificati come netto storico, laddove si prevedeva la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione con esclusione della demolizione e ricostruzione totale dell'edificio;

- art. 23, comma 7, art. 13, comma 2 e art. 16 della "scheda - norma" relativa agli interventi sugli immobili classificati come "Netto storico", che imponevano la riproposizione dei manufatti edilizi preesistenti e il mantenimento degli elementi tradizionali con l'adozione di materiali, tecnologie e colori tradizionali.

La ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale provvedimento per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991 sotto il profilo del difetto di motivazione. Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

Avrebbe dovuto essere esplicitato l'interesse pubblico all'annullamento della concessione tacitamente assentita, non costituendo la sua asserita

illegittimità presupposto sufficiente a giustificare l'esercizio del potere di ritiro. Si sarebbe, inoltre, dovuto adeguatamente considerare la posizione del destinatario dell'atto anche tenuto conto degli ingenti investimenti già effettuati.

2) Violazione e falsa applicazione: sotto altro profilo, dell'art. 21 nonies della l. n. 241/1990; dell'art. 20 delle NTA del PRG e degli artt. 13, 15, 16 e 23 delle norme tecniche di attuazione per il "Netto storico". Eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto di istruttoria.

La concessione edilizia tacitamente assistita non sarebbe, comunque, stata illegittima considerato che:

- l'art. 23, comma 7, delle norme tecniche di attuazione per il cd netto storico, consentiva la ricostruzione degli edifici (qual è quello in esame) che si trovavano in uno stato di degrado tale da non consentire la ristrutturazione;
- non sarebbero state variate le caratteristiche formali, strutturali e architettoniche dell'edificio preesistente, essendo stato rispettato il limite di altezza e mantenute immutate le quote del dislivello e del colmo del tetto;
- il divieto di demolizione di cui all'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del PRG opererebbe esclusivamente nei casi di possibilità di intervento sulla struttura originaria e non anche quando (come nella specie) l'edificio sia diruto;
- non sarebbe stato violato l'art. 23 delle norme tecniche di attuazione della "scheda norma" riferito all'edilizia non residenziale, in quanto l'immobile ricadeva in zona B 2, ovvero sia edilizia residenziale;
- sarebbe stato rispettato l'art. 13, comma 2, delle norme tecniche di attuazione per il netto storico in quanto, come esplicitato nella relazione di accompagnamento al progetto, era previsto l'utilizzo di materiali,

tecnologie e colori legati alla tradizione storica.

3) In subordine: Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e ss. della l.r. n. 10/1991.

Avrebbe dovuto darsi comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della concessione tacitamente assentita.

Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che ha depositato memoria, con la quale, precisato che la vicenda oggetto della controversia costituiva oggetto di indagine penale, ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità/inammissibilità del ricorso per carenza di interesse considerato che al momento dell'adozione dell'atto di ritiro era decorso il termine annuale di decadenza della concessione tacita da calcolarsi tenendo conto che, ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 17/1994, il silenzio assenso si era formato decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Ha, comunque, chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese, rappresentando, in particolare che: non poteva aversi alcun legittimo affidamento sulla concessione tacita data l'assenza dei presupposti per l'esercizio dell'attività edificatoria (primo motivo); non sarebbe stato rispettato l'art. 13, comma 2, delle "schede norma", in quanto il progetto prevedeva la trasformazione della tipologia dell'edificio (secondo motivo); avrebbe, comunque, dovuto trovare applicazione il principio della sanatoria dei vizi formali (terzo motivo).

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 giugno 2013 e depositato il 17 luglio successivo, è stato chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, della successiva ordinanza di demolizione n. 326178 del 18 aprile 2013.

Oltre all'illegittimità derivata, è stato dedotto il seguente motivo: violazione e falsa applicazione: dell'art. 38 del DPR n. 380/2001 e

dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991, è ciò contro l'assunto della P.A. circa la "possibilità di ripristinare l'area di sedime della costruzione demolita attraverso la demolizione del piano cantinato, non ancora definito".

Il Comune di Palermo ha depositato vari documenti, tra cui una relazione del responsabile del procedimento.

La ricorrente ha depositato una memoria di replica alle controdeduzioni del Comune, rappresentando, in merito all'eccezione di inammissibilità/improcedibilità per carenza di interesse, che i lavori non potevano essere iniziati prima dell'acquisizione del nulla osta della Soprintendenza e, pertanto, della sentenza di questo TAR depositata il 20 agosto 2007 di annullamento del diniego dalla stessa opposto. La comunicazione di inizio lavori datata 18 luglio 2008 era, pertanto, da ritenersi tempestiva. Ha, conclusivamente, insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 58 del 6 settembre 2013, l'istanza cautelare è stata accolta.

Successivamente la ricorrente ha depositato copia della sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 4794 del 9 dicembre 2013, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 26 giugno 2012, il legale rappresentante della stessa era stato assolto dal reato di costruzione abusiva perché il fatto non sussisteva.

Ha depositato anche una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Anche il Comune ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle proprie difese.

La ricorrente ha depositato memoria di replica.

Con ordinanza n. 1510 del 10 giugno 2014, è stata disposta una verifica tecnica volta ad accertare la consistenza iniziale

dell'edificio, la possibilità edificatoria, nonché la precisa articolazione e la volumetria complessiva del fabbricato.

Con ordinanze n. 3222 del 10 dicembre 2014 e n. 1392 del 10 giugno 2015 sono state adottate misure in ordine alla verifica.

In data 25 maggio 2015 è stata depositata la relazione di verifica.

La ricorrente ha depositato memoria con la quale, fatte alcune considerazioni in ordine all'esito della verifica, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Anche il Comune ha depositato una memoria con la quale ha insistito nelle proprie domande.

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto l'annullamento della concessione edilizia tacita relativa a un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio ricadente all'interno della zona classificata come "Netto storico" (ricorso introduttivo) e del conseguente ordine di demolizione (motivi aggiunti).

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal Comune di Palermo, il quale sostiene che al momento dell'adozione dell'atto di ritiro era decorso il termine annuale di decadenza della concessione tacita; termine da calcolarsi tenendo conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l.r. n. 17/1994, il silenzio assenso si era formato decorsi 120 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

L'eccezione è infondata, in quanto, in disparte la considerazione che

L'Amministrazione ha proceduto al ritiro della concessione tacita in quanto asseritamente illegittima e non perché decaduta, i lavori non potevano essere iniziati senza l'assenso della Soprintendenza.

Ne consegue che il termine annuale va calcolato dall'annullamento del diniego di nulla osta prot. n. 1772/P del 21 febbraio 2007 di cui alla sentenza di questo TAR depositata il 20 agosto 2007 con conseguente tempestività della comunicazione di inizio dei lavori intervenuta il 18 luglio 2008.

3. Ciò premesso, può procedersi all'esame del primo motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 21 *nonies* della l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione del provvedimento di ritiro, in quanto: avrebbe dovuto essere esplicitato l'interesse pubblico all'annullamento della concessione tacitamente assentita, non costituendo la sua asserita illegittimità presupposto sufficiente a giustificare l'esercizio del potere di autotutela; si sarebbe, inoltre, dovuto adeguatamente considerare la posizione del destinatario dell'atto anche tenuto conto degli ingenti investimenti già effettuati.

La censura è fondata.

Come noto, l'art. 21 *nonies* della l. n. 241/1990 prevede, per quanto di interesse, che il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari.

Orbene, nella specie nessun riferimento - anche minimo - è stato fatto dal Comune alle ragioni di pubblico interesse sottostanti all'annullamento e nessuna considerazione è stata riservata alla posizione della ricorrente, la quale (come risulta dalla parte in fatto) aveva già effettuato consistenti investimenti, realizzando in concreto l'intera struttura del piano cantinato e relativa copertura.

3. Parimenti fondato è il secondo motivo con il quale si deduce che la concessione edilizia tacitamente assentita non era illegittima e, pertanto, non ricorrevano i presupposti per il suo annullamento d'ufficio.

Invero, il provvedimento di ritiro è stato motivato con riferimento alla circostanza che veniva in considerazione un immobile ricadente all'interno della zona qualificata come "Netto storico" *"per la quale è prevista la totale demolizione dell'immobile originario e ricostruzione dello stesso variandone le caratteristiche strutturali, architettoniche, aumentandone il numero dei piani, dai tre originari a i cinque di progetto, comprensivo di un piano scantinato originariamente non esistente"*.

Si è, in particolare, fatto riferimento alla violazione delle seguenti norme:

- art. 20 delle NTA del PRG relativo agli edifici classificati come netto storico, laddove si prevede la possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione con esclusione della demolizione e ricostruzione totale dell'edificio;

- art. 23, comma 7, art. 13, comma 2 e art. 16 della "scheda - norma" relativa agli interventi sugli immobili classificati come "Netto storico", che impone la riproposizione dei manufatti edilizi preesistenti e il mantenimento degli elementi tradizionali con l'adozione di materiali, tecnologie e colori tradizionali.

Ritiene, in estrema sintesi, il Comune che non era possibile demolire e ricostruire l'edificio, ma solo ristrutturarlo e che, comunque, lo stesso avrebbe dovuto essere riprodotto nella sua tipologia originaria anche per quanto riguarda il numero di piani originario.

Tale impostazione è avversata dalla ricorrente, la quale ha, in particolare, rappresentato che:

- l'art. 23, comma 7, delle norme tecniche di attuazione per il c.d. netto storico, consentiva la ricostruzione degli edifici (qual è quello in esame)

che si trovavano in uno stato di degrado tale da non consentire la ristrutturazione;

- non sarebbero state variate le caratteristiche formali, strutturali e architettoniche dell'edificio preesistente, essendo stato rispettato il limite di altezza e mantenute immutate le quote del dislivello e del colmo del tetto;

- il divieto di demolizione di cui all'art. 20 delle norme tecniche di attuazione del PRG opererebbe esclusivamente nei casi di possibilità di intervento sulla struttura originaria e non anche quando (come nella specie) l'edificio sia diruto;

- non sarebbe stato violato l'art. 23 delle norme tecniche di attuazione della scheda norma riferito all'edilizia non residenziale, in quanto l'immobile ricadeva in zona B 2, ovvero in edilizia residenziale;

- sarebbe stato rispettato l'art. 13, comma 2, delle norme tecniche di attuazione per il centro storico in quanto, come esplicitato nella relazione di accompagnamento al progetto, era previsto l'utilizzo di materiali, tecnologie e colori legati alla tradizione storica.

Orbene, i problemi che il Collegio deve affrontare sono nell'ordine: se era possibile demolire e ricostruire l'edificio; in che misura il progetto della ricorrente doveva rispettare le caratteristiche originarie dell'immobile.

3.1 In merito al primo problema, va prioritariamente precisato che l'edificio era pericolante, tant'è che il Comune di Palermo, con ordinanza n. 12 dell'11 gennaio 2006, aveva ordinato alla ricorrente di eseguire tutte le opere necessarie per la sua messa in sicurezza. Tale ordinanza era stata adottata in quanto, con nota prot. n. 132 del 5 gennaio 2006, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco aveva rappresentato che lo stato di degrado dell'immobile era tale da rendere

necessaria l'immediata demolizione e la messa in sicurezza dell'intera area.

Ne deriva che, come evidenziato nella relazione della disposta verifica, le condizioni fisiche dell'edificio erano tali da non consentire alcun intervento di recupero e rendere necessaria la sua demolizione e ricostruzione, la quale doveva ritenersi consentita ai sensi dell'art. 16 della "scheda - norma" relativa agli interventi sugli immobili classificati come "Netto storico".

Tale norma, la cui rubrica è "Ricostruzione", prevede, in particolare, al comma 1, che *"Gli interventi di ricostruzione prevedono la riproposizione dei manufatti edilizi preesistenti che sono venuti meno per vetustà o per altri eventi, o per i quali lo stato di degrado è tale da non consentire altri interventi per la conservazione dell'edificio"*.

Trattasi di una disposizione, che va letta in combinato disposto con l'art. 20 delle NTA (norme tecniche di attuazione) del PRG relativo agli edifici classificati come netto storico laddove, all'ultimo capoverso del primo comma, si statuisce testualmente che: *"Gli interventi di ristrutturazione sono ammessi ad esclusione della demolizione e ricostruzione totale dell'edificio e con le limitazioni di cui sopra"*.

L'art. 20, quale norma di carattere generale, è, infatti, recessiva rispetto all'art. 16, norma speciale relativa ai casi nei quali non può aversi alcuna ristrutturazione per la troncante circostanza che l'edificio deve essere demolito ed (eventualmente) ricostruito anche al fine di garantire la pubblica incolumità.

Deve, in particolare, ritenersi che la tipologia dell'intervento ammissibile sugli immobili facenti parte del cd netto storico dipende dallo stato in cui si trovano, in quanto: se sono integri, si applica l'art. 20 e si deve procedere alla loro ristrutturazione; se, invece, sono totalmente o

parzialmente distrutti, ossia ordinariamente irrecuperabili, deve aversi la demolizione ed (eventualmente) la ricostruzione.

Nella specie, l'immobile doveva essere demolito e andava conseguentemente applicato, non l'art. 20 (divieto di demolizione), come ritenuto dal Comune, ma l'art. 16, come sostenuto dalla ricorrente.

A tale conclusione è, peraltro, addivenuta anche la Corte d'Appello di Palermo la quale, nella sentenza n. 4794 del 9 dicembre 2013, che ha assolto il legale rappresentante della società ricorrente dal reato di costruzione abusiva perché il fatto non sussisteva, ha ritenuto non accettabile la tesi del Comune secondo la quale la demolizione totale e la ricostruzione degli immobili appartenenti al netto storico è sempre vietata.

3.2 Risolto in senso favorevole alla ricorrente il problema dell'ammissibilità in linea generale della demolizione e ricostruzione dell'immobile originario, occorre verificare in che termini si imponeva il rispetto delle sue caratteristiche tipologiche originarie.

Preliminarmente va rilevato che l'immobile originario era utilizzato per lo svolgimento di un'attività produttiva (vetreria), mentre quello da realizzare sarà destinato ad edilizia residenziale, cosicché non può condividersi l'impostazione del Comune secondo la quale doveva aversi l'esatta riproduzione dell'edificio originario.

La diversa destinazione d'uso non può, infatti, non comportare modifiche dell'immobile originario soprattutto con riferimento alla suddivisione in piani, dato che un fabbricato produttivo necessita di locali molto più alti rispetto alle abitazioni private.

Fatta tale fondamentale precisazione, va richiamata la relazione di verifica nella parte in cui rileva che il progetto proposto presenta tre differenze rispetto all'edificio preesistente, in quanto prevede: un

piano cantinato; un numero di elevazioni superiore rispetto all'edificio preesistente (3 oltre il piano sottotetto anziché 2 oltre il 'parziale' sottotetto); una differente giacitura rispetto alla originaria.

Per quanto riguarda il piano cantinato (la cui preesistenza non è stata riscontrata in sede di verifica), appare condivisibile l'affermazione del verificatore (che il Collegio fa propria) secondo la quale *“il suo mantenimento può rientrare nell'adattamento alle nuove condizioni di utilizzazione, anche in considerazione del fatto che esso non costituisce aumento di cubatura e soprattutto non ha valenza paesaggistica” “e comunque contribuisce alla riqualificazione dell'area eliminando la presenza dei veicoli nelle aree pertinenziali o nelle sedi pubbliche”*.

Con riferimento al numero di piani, va rilevato che, come detto al punto precedente, l'immobile era diruto e non poteva, conseguentemente, aversi la sua ristrutturazione, ma solo la demolizione con successiva ricostruzione, la quale è disciplinata dall'art. 16 della scheda - norma relativa agli interventi sugli immobili classificati come “Netto storico”.

Orbene, tale norma dispone, al comma 2, che: *“Il progetto di ricostruzione deve prevedere una volumetria che non superi quella preesistente, sulla base di documentazione, e può differire dalla giacitura originaria per adattare l'edificio alle condizioni di utilizzazione”*.

Il vincolo da rispettare non è, pertanto, quello del numero dei piani e della giacitura (come si verificherebbe nel caso di una ristrutturazione), ma della sua volumetria complessiva, la quale nella specie è rispettata, in quanto il verificatore ha espressamente riscontrato che viene mantenuta esattamente la stessa altezza e la stessa sagoma dell'edificio preesistente.

Ne deriva la legittimità, sotto tale aspetto, del progetto presentato dalla ricorrente, il quale, come risulta dalla relazione di accompagnamento, prevede, altresì, l'utilizzo di materiali, tecnologie e colori legati alla

tradizione storica.

Deve, pertanto, concludersi nel senso che trattasi di intervento edilizio rispettoso delle caratteristiche originarie dell'immobile nei termini imposti per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

4. Precisato che può prescindersi dall'esame del terzo motivo, in quanto dedotto in via subordinata, può concludersi nel senso della fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (con riferimento alla censura di illegittimità derivata) con conseguente accoglimento degli stessi e annullamento degli atti impugnati.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; gli oneri della verifica, da liquidare con successivo provvedimento, sono posti a carico del Comune di Palermo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti e rimborso del contributo unificato.

Pone a carico del Comune di Palermo le spese della verifica da liquidarsi con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Aurora Lento, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)